

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAN)

Modifica del 28 settembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 maggio 1981¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art 66 cpv. 1 lett. i
Concerne solo il testo tedesco*

II

L'allegato 4 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

28 settembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0776

¹ RS 916.355.22

Allegato 4
(art. 54 lett. e)

Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito

Superficie² media minima, in m², necessaria per animale:

Equini		Suini	
Puledri	0,85	15- 25 kg	0,12
Equini leggeri	1,40	25- 50 kg	0,18
Equini medi	1,60	50- 75 kg	0,30
Equini pesanti	1,90	75-100 kg	0,35
		90-110 kg	0,43
		100-125 kg	0,51
Bovini		125-150 kg	0,56
40- 80 kg	0,30	150-200 kg	0,69
80-140 kg	0,40	più di 200 kg	0,82
140-160 kg	0,55		
160-200 kg	0,70	Ovini tosati	
200-300 kg	0,90	30-45 kg	0,20
300-400 kg	1,10	più di 45 kg	0,30
400-500 kg	1,30		
500-600 kg	1,45	Ovini non tosati	
600-700 kg	1,60	meno di 30 kg	0,20
più di 700 kg	1,80	30-45 kg	0,25
		più di 45 kg	0,35
Caprini			
sotto 35 kg	0,20	Pecore in stato avanzato	
35-55 kg	0,30	di gravidanza e montoni	
più di 55 kg	0,50	d'allevamento	0,50

² In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.